

REGOLAMENTO

Per la concessione di aree disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

(Legge 18/3/1968 n.337)



ART. 1

CONCESSIONE DEL SUOLO

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di Spettacoli Viaggianti per la formazione di Parchi di Divertimento, l'installazione dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante nelle aree destinate a tale scopo, sono effettuate in base alle norme del presente regolamento approvato ai sensi della Legge 18 marzo 1968 n. 337.

ART.2

DOMANDA DI CONCESSIONE

Gli esercenti Imprese di Spettacoli Viaggianti i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai Parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni locali, dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o far pervenire agli Uffici del Comune almeno **90 giorni prima** della data in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività. Non costituisce priorità la presentazione anticipata della domanda. Fatte salve le richieste per l'anno solare, non sono ammesse domande con anticipo superiore ai 180 giorni.

Le domande pervenute oltre i termini previsti perdono ogni diritto di assegnazione compresi eventuali requisiti maturati dal titolare per la manifestazione richiesta.

La presentazione della domanda per due anni consecutivi oltre i termini, comporta la perdita dei requisiti maturati dall'esercente di cui all'art.4 punto 1.

Le domande possono comunque essere accolte a discrezione dell'amministrazione in considerazione di eventuali aree ancora disponibili.

Allegato alla delibera di Consiglio n. 18 del 26.02.1998
IL PRESIDENTE
Roberto BROARDO
IL CONSIGLIERE
Francesco FRENCIA
IL SEGRETARIO CAPO
Corrado PAROLA
F.F.
F.F.
F.F.

ART. 3

REQUISITI - DICHIARAZIONI

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nullaosta ministeriale di agibilità valido per l'anno in corso, e della licenza di P.S. per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda generalità, residenza ed eventuale altro recapito, ed indicare per l'attrazione che desiderano impiantare, la precisa denominazione risultante dal nulla osta ministeriale, e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa, precisandone esattamente le complete misure di ingombro sul terreno ad installazione avvenuta.

Per il rilascio della concessione il richiedente deve essere in regola con il pagamento delle tasse previste ivi compresa la T.O.S.A.P.

ART. 4

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti in ordine di importanza.

Le assegnazioni saranno effettuate dall'Autorità Comunale ai titolari di attrazioni che abbiano:

- 1) Maggior anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione proposta, sino ad esaurimento delle aree disponibili.

in caso di pari requisiti:

- 2) Maggior anzianità di mestiere
(riferita all'attrazione proposta per l'assegnazione)
- 3) Maggior anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante
- 4) Eventuale residenza nel Comune

Il requisito n°1 ha prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi.

Per i circhi e spettacoli simili l'eventuale assegnazione viene fatta a rotazione. A parità di condizioni si applicano i requisiti di cui ai punti 2 e 3.

Non costituisce requisito la presentazione di domande di partecipazione non accolte.



Allegato alla delibera di Consiglio n. 18 del 26.02.1998

IL SEGRETARIO CAPO
Corrado PAROLA

F. To

IL CONSIGLIERE
Francesco FRENCIA

F. To

IL PRESIDENTE
Roberto BROARDO

F. To

ART. 5

AREE - ASSEGNAZIONE - MIGLIORIE

Le aree per lo spettacolo viaggiante vengono assegnate dall'autorità Comunale, il concessionario può richiedere eventuale miglioria al conseguimento del 5° anno di anzianità. L'accoglimento della richiesta di miglioria è facoltativo nonchè subordinato alla organizzazione del parco divertimento, tenuto conto delle superfici disponibili, del tipo di attrazione e di eventuali problemi legati alla circolazione stradale nelle zone contigue e dell'impatto ambientale.

Il concessionario ha l'obbligo di installazione e smontaggio nei tempi e modi stabiliti dall'Autorità Comunale.

ART. 6

ANZIANITÀ

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco.

Soltanto in caso di decesso del titolare, l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi e cooperanti da almeno tre anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

L'anzianità di frequenza si concretizza con almeno due presenze assegnate nel medesimo periodo e nella medesima festività o ricorrenza ed è riferita esclusivamente ai parchi divertimento;

ART. 7

NOVITÀ

L'assegnazione di attrazioni costituenti novità viene fatta "una tantum" e non costituisce requisito di anzianità.

L'attrazione deve costituire una sostanziale innovazione rispetto alle precedenti installazioni autorizzate.

L'assegnazione della novità viene fatta soltanto in caso di area disponibile, risultante dopo le assegnazioni ai titolari con requisito di cui all'art. 4 punto 1.



Allegato alla delibera di Consiglio n. 18 del 26.02.1998
IL PRESIDENTE Roberto BROARDO
IL CONSIGLIERE Francesco FRENCIA
IL SEGRETARIO CAPO Corrado PAROLA

F.F.

F.F.

F.F.



ART. 8

ASSENZE - RINUNCE

Il titolare di posteggio assegnato che non comunica l'assenza entro 30 giorni dalla data dell'apertura del parco di divertimento o dello spettacolo, perde ogni diritto maturato sino a quella data. L'eventuale assegnazione per l'anno seguente da parte dell'Autorità comunale è facoltativa anche con disponibilità di aree.

In caso di rinuncia di posteggio assegnato, la sostituzione viene fatta seguendo i criteri di cui all'art. 4 punto 1, ed in mancanza ai sensi dell'art. 6 (novità), e in mancanza ai sensi dell'art. 4 punto 2 e 3.

La successiva rinuncia del sostituto comporta:

- a) perdita di ogni requisito eventualmente maturato
- b) esclusione per anni tre da ogni assegnazione sul territorio di Barge.

La mancata richiesta di partecipazione e contestuale presenza per tre anni consecutivi determinano la perdita del requisito di anzianità.

ART. 9

GESTIONE - SOSTITUZIONI

Va bene anche se il titolare è un privato con un'attività di uso registrato Agulha

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Ogni operazione che abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta la revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

Su autorizzazione dell'Autorità Comunale, è consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo in caso di impossibilità di disporre della propria, per causa determinata da sinistro accertato non tempestivamente riparabile. L'attrazione dovrà essere gestita dal concessionario.

ART.10

DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

Il Comune determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

La violazione dei termini di concessione oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporta la perdita dei requisiti di anzianità e il divieto di concessione sul territorio per anni 4.

Allegato alla delibera di Consiglio n. 18 del 26.02.1998
IL SEGRETARIO CAPO
Corrado PAROLA
F.F.

IL CONSIGLIERE
Francesco FRENCIA
F.F.

IL PRESIDENTE
Roberto BROARDO
F.F.

ART. 11

EMISSIONI SONORE

L'uso degli apparecchi sonori per le attività di cui al presente regolamento, dovrà essere moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno stabilite dal Comune.

Se non diversamente stabilito, il limite massimo per le emissioni sonore è alle ore 24.

La violazione del presente articolo oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporta la perdita dei requisiti di anzianità e il divieto di concessione sul territorio per anni 1.

ART. 12

CAROVANE

La sistemazione delle carovane di abitazione e carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Comunale.

I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati, al conferimento dei rifiuti prodotti con l'osservanza della normativa in materia.

ART. 13

PRESCRIZIONI

Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua conduzione possa costituire elemento di disturbo del parco, ovvero motivo di immoralità, il Sindaco potrà richiedere l'immediato allontanamento dell'attrazione senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso od indennizzo alcuno.

Gli spettacoli che utilizzano animali sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme igienico sanitarie nonché al rispetto del benessere animale. E' vietato altresì usare gli animali in modo volgare o irrispettoso per la dignità degli stessi.

Le attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento denominate "trenino" o simili composte da una motrice con traino a più carrelli, o comunque qualsiasi attrazione circolante su strada, può transitare soltanto sulle vie comunali senza interessare strade provinciali o statali. Il percorso è stabilito dall'Autorità Comunale.

ART. 14

REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di suolo pubblico e le licenze di pubblica sicurezza per l'installazione di circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono revocabili in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico.



Allegato alla delibera di Consiglio n. 18 del 26.02.1998
IL PRESIDENTE
Roberto BROARDO

IL CONSIGLIERE
Francesco FRENCIA

IL SEGRETARIO CAPO
Corrado PAROLA

F. B.

F. B.

F. B.

ART. 15

SANZIONI

Per quanto non specificatamente indicato, la violazione delle norme indicate comportano l'immediata decadenza della concessione e la perdita dei requisiti di anzianità.

Il Sindaco potrà richiedere l'immediato allontanamento dell'attrazione senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso od indennizzo alcuno.

Le violazioni che si ripetono nel corso di un quinquennio comportano l'esclusione perpetua dai parchi divertimento organizzati sul territorio comunale.

Allegato alla delibera di Consiglio n. 18 del 26.02.1998
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO CAPO
Roberto BROARDO Francesco FRENCIA Corrado PAROLA

F.to

F.to

F.to

